



## Segreteria NurSind Ancona

Prot. n.46/ASM/2018 23/07/2018

ASUR Marche  
Direttore Generale  
Dott. A. Marini

La scrivente O.S. è basita dalla pretestuosa presa di posizione delle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, in riferimento alla nota da loro scritta e datata 18 luglio 2018, nella quale in conclusione, agiscono con il chiaro intento di discriminare una Rappresentanza Sindacale Rappresentativa, quale è il NURSIND, dal confronto con l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche.

Tale richiesta delle OO.SS. è illegittima, perché la O.S. NURSIND, è nel pieno diritto a partecipare alle materie di contrattazione collettiva integrativa proprio in forza del nuovo CCNL del 21/05/2018 art.8 comma 3, che recita: *"I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono:*

- a) la RSU;*
- b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL...."*

I partecipanti dell'O.S. NURSIND, sono dipendenti ASUR, regolarmente eletti nelle RSU delle rispettive Aziende in cui è articolata l'ASUR, è quindi nostro diritto partecipare ai confronti con l'ASUR sugli argomenti destinati alla contrattazione decentrata, proprio perché l'ASUR intende "uniformare" gli accordi di tutte le aziende. L'ASUR infatti è una azienda sanitaria Costituita ai sensi dell'art. 2 della L.R. del 20 giugno 2003, n. 13, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i.. L'ASUR è dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale. Nasce dalla fusione per incorporazione nell'Azienda USL 7 di Ancona e delle altre dodici Aziende USL esistenti alla data di entrata in vigore. È articolata al suo interno in 13 Zone Territoriali i cui ambiti sono definiti nell'Allegato alla L.R. n.13/03. Le Zone Territoriali sono a loro volta articolate in Distretti e comprendono i Presidi Ospedalieri. La successiva legge 17/2010 all'art Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 13/2003) al comma 5. *Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente: "3. L'ASUR è articolata in aree vaste, in zone territoriali e in distretti."*

La sentenza della Corte Costituzionale n.231/2013 ha ribadito che una norma contrattuale che impedisca la partecipazione alla contrattazione, ancorché integrativa o d'istituto, ovvero aziendale, ai rappresentanti sindacali di associazioni rappresentative ma che non hanno voluto firmare il contratto ritenuto non rispondente alle istanze dei

professionisti rappresentati; violerebbe il principio di uguaglianza, nonché di libertà sindacali, sancito dalla Costituzione artt.2,3.

*Dalla sentenza citata che dichiara illegittimo il comma 1, lettera b) dell'art. 19 della legge 300/1970:.... "Risulta, in primo luogo, violato l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della irragionevolezza intrinseca di quel criterio, e della disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati. Questi ultimi infatti nell'esercizio della loro funzione di autotutela dell'interesse collettivo – che, in quanto tale, reclama la garanzia di cui all'art. 2 Cost. – sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa".*

Sempre in riguardo alle normative contrattuali, la delegazione sindacale, prevista dall'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, è costituita dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL. La RSU, eletta ai sensi del CCNQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, è individuata come soggetto componente la delegazione sindacale dal citato art. 10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999. Essa partecipa alle trattative e assume le proprie decisioni negoziali a maggioranza come organismo unitario.

Non si ravvede quindi la necessità di escludere da un diritto che l'O.S. acquisisce non in virtù di un consenso adottato o meno su un contratto, ma in forza delle votazioni che ne confermano la legittimità di rappresentanza.

Certe modalità quasi 'punitive' non hanno più motivo di esistere, l'egemonia di alcune sigle sindacali, non ha fondamento Costituzionale e non è contemplata neanche nel Diritto UE.

Nelle realtà dove le aziende hanno deciso di intraprendere questa strada impervia, il Giudice ha sempre ristabilito profili di legittimità, e il NURSIND Segreteria Territoriale di Ancona non si è mai tirata indietro sui temi della salvaguardia dei diritti.

Abbiamo già ricevuto ragione contro l'ASUR Marche per comportamento antisindacale in primo grado con sentenza n. 305/2013 R.G.L. depositata in data 15.2.2013 e in sede di opposizione con il Tribunale del Lavoro di Ancona con sentenza n. 763/13 R.G.L.

La legittimazione dello scrivente sindacato ad intervenire al tavolo della contrattazione, pertanto, è già stata ampiamente sancita dalla legge, dalle disposizioni contrattuali e dall'autorità giudiziaria e, come è noto, giova rammentare all'azienda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 S.L. l'inottemperanza del provvedimento giudiziale è condotta perseguibile anche penalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p..

In ragione di quanto sopra, la decisione da parte dell'ASUR di assecondare le richieste della "Tripla alleanza sindacale", sarebbe oltre che manifestamente illegittima, sia in

sede civile che penale, quanto mai anche irragionevole, minando il proseguo delle procedure e relazioni sindacali e determinando un grave danno a tutti i lavoratori. Infatti, non di rado, il giudice in diversi gradi di giudizio ha dichiarato "nulli" gli accordi stipulati in assenza della partecipazione dei sindacati che ne avevano legittimità e intimato di ripetere le trattive.

I professionisti sanitari che rappresentiamo, non hanno tempo da perdere, ci hanno consegnato un mandato preciso da assolvere, diffidiamo quindi l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche nell'assecondare le richieste insensate delle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, in danno dei lavoratori.

Segreteria Territoriale Nursind Ancona

Elsa Frogioni

